

DECISIONE N. 4/2006 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE

del 27 settembre 2006

in merito allo statuto e al regolamento interno del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA)

(2006/878/CE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾ (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato III,

visto l'accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato III dell'accordo, dopo la firma dell'accordo il comitato degli ambasciatori stabilisce lo statuto e il regolamento interno del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (di seguito denominato «il Centro»), in particolare dei suoi organismi di sorveglianza. Occorre istituire un consiglio d'amministrazione, organismo di sorveglianza del Centro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), dell'allegato III dell'accordo.
- 2) In applicazione dell'articolo 1, secondo comma, del protocollo n. 2 sui privilegi e sulle immunità allegato all'accordo, detto protocollo si applica al personale del Centro,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il Centro ha personalità giuridica ed è dotato, in tutti gli Stati che sono parti dell'accordo, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

2. Il personale del Centro gode dei privilegi, delle immunità e delle normali agevolazioni previsti nel protocollo n. 2 sui privilegi e sulle immunità e menzionati nelle dichiarazioni VI e VII allegate all'accordo.

3. Il Centro non ha fini di lucro.

4. La sede del Centro è stabilita a titolo provvisorio a Wageningen (Paesi Bassi), con un'antenna a Bruxelles.

Articolo 2

Le funzioni e gli obiettivi del Centro sono definiti nell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 dell'allegato III dell'accordo.

Il Centro definisce nel dettaglio tali obiettivi in un documento di strategia globale.

Articolo 3

1. Il comitato degli ambasciatori è l'autorità incaricata della supervisione del Centro conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'allegato III dell'accordo.

2. È istituito un consiglio d'amministrazione a norma dell'articolo 4 della presente decisione.

3. Le attività del Centro si svolgono in stretta collaborazione con le istituzioni e gli altri organismi indicati nell'accordo o nelle dichiarazioni ad esso allegate; esso ricorre, se del caso, alle istituzioni regionali ed internazionali, segnatamente a quelle situate nella Comunità o negli Stati ACP, che trattano delle questioni di sviluppo agricolo e rurale.

4. Le attività del Centro sono valutate periodicamente su iniziativa del consiglio d'amministrazione.

Articolo 4

1. È istituito un consiglio d'amministrazione incaricato di assicurare sul piano tecnico, amministrativo e finanziario, il sostegno, monitoraggio e controllo di tutte le attività del Centro.

2. Il consiglio d'amministrazione è composto su base paritetica di sei membri nominati in considerazione delle loro qualifiche personali e professionali nei settori dell'agricoltura e sviluppo rurale e/o politiche di informazione e comunicazione, scienza, gestione e tecnologia. Essi svolgono i loro compiti in modo indipendente, non possono chiedere o ricevere istruzioni da terzi ed agiscono esclusivamente a titolo personale negli interessi del CTA.

3. I membri del consiglio d'amministrazione sono scelti dalle parti interessate tra i cittadini degli Stati che sono parti dell'accordo sulla base delle qualifiche richieste. La loro nomina è confermata dal comitato degli ambasciatori. I sei membri sono nominati dal comitato degli ambasciatori per un periodo massimo di cinque anni, fatto salvo un riesame intermedio.

4. Un rappresentante della Commissione, del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e del segretariato ACP assistono ai lavori del consiglio d'amministrazione in qualità di osservatori.

5. I membri del consiglio d'amministrazione eleggono il presidente e il vicepresidente per un periodo massimo di cinque anni, conformemente alle disposizioni stabilite nel regolamento interno. Il posto di presidente spetta alla parte (ACP o comunitaria) che non occupa il posto di direttore del Centro. Il posto di vicepresidente spetta alla parte che non occupa il posto di presidente.

6. Il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati conformemente alla disposizioni del regolamento interno. Ciascun membro del consiglio d'amministrazione dispone di un voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente è preponderante.

7. I lavori di ciascuna riunione del consiglio d'amministrazione sono oggetto di un verbale e sono riservati.

8. Il consiglio d'amministrazione assicura un costante controllo delle attività del Centro. Esso tiene fino a quattro riunioni ordinarie all'anno. Può inoltre riunirsi ogniqualvolta l'esecuzione dei suoi compiti lo richieda, su iniziativa del comitato degli ambasciatori o del presidente o su richiesta del direttore.

9. Il direttore del Centro partecipa ai lavori del consiglio d'amministrazione a titolo consultivo. Il Centro provvede alla segreteria del consiglio d'amministrazione. Il consiglio d'amministrazione può invitare altri membri della direzione e del personale del Centro e/o esperti esterni a dare un parere su questioni specifiche.

10. Il consiglio d'amministrazione è incaricato:

a) di consigliare e assistere il direttore a livello della gestione del Centro e di verificare la corretta attuazione delle regole e degli obiettivi fissati dal comitato degli ambasciatori;

b) su proposta del direttore del Centro:

i) di adottare il documento di strategia globale del Centro da sottoporre all'approvazione del comitato degli ambasciatori;

ii) di approvare i programmi di lavoro annuali e pluriennali;

iii) di approvare la struttura organizzativa, la politica del personale e l'organigramma;

iv) di approvare l'assunzione di nuovo personale e il rinnovo, la proroga o la risoluzione dei contratti del personale in funzione;

v) di approvare i bilanci annuali del Centro;

vi) di adottare i bilanci finanziari annuali;

vii) di approvare le relazioni annuali e di trasmetterle al comitato degli ambasciatori per verificare la conformità delle attività del Centro con gli obiettivi ad esso assegnati dall'accordo e dal documento di strategia globale;

c) di rendere conto, se del caso, al comitato degli ambasciatori su ogni questione importante sorta nell'esercizio delle sue funzioni.

11. Il consiglio d'amministrazione è responsabile nei confronti del comitato degli ambasciatori.

12. Previo banda di gara, il consiglio d'amministrazione sceglie, fra almeno tre offerte, una società di revisione di fama internazionale per un periodo di tre anni. Tali revisori esaminano se i rendiconti finanziari annuali sono stati redatti correttamente nel rispetto dei principi contabili internazionali e se presentano il quadro reale della situazione finanziaria del Centro. Essi si pronunciano inoltre sulla sana gestione finanziaria del Centro.

13. Il consiglio d'amministrazione trasmette al comitato degli ambasciatori i rendiconti finanziari annuali per l'approvazione definitiva. Spetta al comitato degli ambasciatori concedere al direttore il discarico per l'esecuzione del bilancio.

14. Il consiglio d'amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

1. Il Centro è retto da un direttore nominato dal comitato degli ambasciatori per una durata massima di cinque anni.

Il comitato degli ambasciatori conferisce ai copresidenti mandato di firma per il contratto del direttore. Il contratto è stipulato e gestito conformemente alle condizioni definite nello statuto del personale del Centro. L'adozione delle necessarie decisioni nei confronti del direttore rientra nelle competenze del comitato degli ambasciatori.

2. Il direttore assicura la rappresentanza giuridica del Centro e attua gli orientamenti definiti dal comitato degli ambasciatori. Egli è responsabile nei confronti del medesimo.

3. Il direttore, previo accordo del consiglio d'amministrazione, sottopone al comitato degli ambasciatori per approvazione il programma di lavoro e il bilancio annuali del Centro, che rispettino le funzioni e gli obiettivi di cui all'articolo 2.

4. Il direttore informa periodicamente il consiglio d'amministrazione delle attività del Centro.

5. Il direttore elabora una relazione sulle attività e la situazione contabile del Centro, che sottopone al comitato degli ambasciatori, previo accordo del consiglio d'amministrazione, entro nove mesi dalla fine di ciascun anno civile.

6. Il direttore è responsabile dell'organizzazione e della gestione del Centro. Egli rende conto al consiglio d'amministrazione delle disposizioni necessarie, in materia di regolamento interno, all'esecuzione delle disposizioni riguardanti il Centro.

Articolo 6

Il bilancio del Centro è finanziato conformemente alle disposizioni di cui al protocollo finanziario dell'accordo. Il bilancio può beneficiare anche di altre risorse.

Articolo 7

Lo statuto e il regolamento interno del Centro possono essere modificati dal comitato degli ambasciatori su raccomandazione del consiglio d'amministrazione.

Articolo 8

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità devono adottare, ciascuno per quanto di propria competenza, le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Articolo 9

Sono abrogate la decisione n. 1/91 del comitato degli ambasciatori ACP-CEE, del 19 aprile 1991, relativa alle modalità di funzionamento del CTA, la decisione n. 3/91 del comitato degli ambasciatori ACP-CEE, del 19 aprile 1991, che definisce lo statuto e le modalità di funzionamento del comitato consultivo del CTA, la decisione n. 2/97 del comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 30 aprile 1997, che modifica quest'ultima, nonché le decisioni del comitato degli ambasciatori ACP-CE n. 1/2003, dell'11 aprile 2003, n. 10/2003, del 23 dicembre 2003 e n. 6/2004, del 17 dicembre 2004, relative alla nomina dei membri del comitato consultivo del CTA.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2006.

Per il comitato degli ambasciatori ACP-CE
Il presidente
R. MAKONGO